

## FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE (MOD. 1 E MOD. 2)



**MOD. 1**

**FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA**

Spett.le

**Consip S.p.A.**

Via Isonzo, 19/E

00198 Roma

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

.....

.....

Premesso che:

- (a)** in data \_\_ la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla \_\_\_\_\_ (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020, con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. n. 165/2001, nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito anche solo “Amministrazioni”), sino a concorrenza degli importi massimi complessivi stabiliti dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;
- (b)** ai sensi della predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Consip S.p.A. e delle singole Amministrazioni Contraenti l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dalla Convenzione;
- (c)** il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Pubbliche e, comunque, dei soggetti legittimati, che utilizzano la Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A., con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_);
- (d)** il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria], con sede in \_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_[**ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Società Finanziaria **ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità



anche l'“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l'“Assicuratore”), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ iscritto/a nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ iscritto/a all'albo delle banche presso la Banca d'Italia \_\_\_\_\_ (per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all'albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d'Italia; si precisa, tuttavia, che, stante anche l'adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d'Italia 288 del 3.4.2015- e nelle more della loro completa applicazione, la fideiussione potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; essi dovranno indicare gli estremi di iscrizione nel suddetto albo o nel suddetto elenco), nella persona dei suoi procuratori Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in forza di procura speciale del \_\_\_\_\_, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della \_\_\_\_\_ (Fornitore) in favore della Consip S.p.A. con le modalità stabilite nella Convenzione di cui in premessa che precede, e garantisce alla stessa, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula della Convenzione, nonché il pagamento alla Consip S.p.A. delle somme il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Consip S.p.A., a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto [**ovvero, in alternativa:** dalla Società, ovvero, in alternativa: dall'Assicuratore], anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l'Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della Consip S.p.A., sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
4. L'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] rinuncia



formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

5. La presente fideiussione opererà per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti esecutivi della Convenzione medesima.
6. L'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
7. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Consip S.p.A..
8. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
9. In caso di controversia tra l'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] e la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni contraenti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Fornitore

L'Istituto

(**ovvero:** La Società)

(**ovvero:** L'Assicuratore)



## MOD. 2

### FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

Spett.le

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

.....

.....

Premesso che:

a) in data \_\_\_\_ la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla \_\_\_\_\_ (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020, con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001, nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito anche solo “Amministrazioni”), sino a concorrenza delle quantità/importi massime/i complessive/i stabilite/i dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;

b) ai sensi della predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dalla esecuzione dei singoli contratti attuativi conclusi con l’emissione da parte delle Amministrazioni degli Ordinativi di Fornitura;

c) il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, dei soggetti legittimati, che utilizzano la Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura – ovvero pari alla percentuale eventualmente indicata all’art. 13, comma 2 della Convenzione. Il Fornitore si è altresì impegnato a prestare un’ulteriore cauzione definitiva o ad integrare quella già prestata per il relativo Contratto di Fornitura, a fronte dell’emissione di ciascun Atto Aggiuntivo, calcolando l’importo con le medesime modalità previste per la determinazione di quello della cauzione relativa al Contratto di Fornitura, applicate al valore dell’Atto Aggiuntivo.

d) il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria], con sede in \_\_, Via \_\_\_\_, n. \_\_ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.



Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_[**ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Società Finanziaria **ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l'“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l'“Assicuratore”), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, iscritto/a nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ iscritto/a all'albo delle banche presso la Banca d'Italia \_\_\_\_\_ (per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all'albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d'Italia), nella persona dei suoi procuratori Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in forza di procura speciale del \_\_\_\_\_, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della \_\_\_\_\_ (Fornitore) in favore della \_\_\_\_\_ (di seguito “Amministrazione Contraente”), e garantisce alla stessa, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto di Fornitura derivante dall'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ nonché il pagamento alla Amministrazione Contraente delle somme dovute il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) [indicare un importo pari 5% - del valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o di ciascun Atto Aggiuntivo].

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L'Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Amministrazione Contraente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto [ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall'Assicuratore], anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. Quale presupposto di escutibilità della garanzia la richiesta di cui al punto 1 che precede deve essere accompagnata da una copia dell'Ordinativo Principale di Fornitura e del/i singolo/i <Atto/i Aggiuntivo/i>, anche per estratto inviato per via telematica da parte dell'Amministrazione Contraente, per il/i quale/i la presente garanzia è prestata e in relazione al quale si è verificato l'inadempimento e/o il diritto al percepimento della penale.
4. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l'Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della Amministrazione Contraente di cui al punto 1 che precede, accompagnata dall'evidenza informatica dell'Ordinativo Principale di Fornitura e del/i singolo/i Atto/i Aggiuntivo/i per il/i quale/i la presente garanzia è prestata, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.



5. L'Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
6. La presente fideiussione opererà per tutta la durata dell'Ordinativo Principale di Forniture e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Fornitura stipulato mediante emissione di detto Ordinativo Principale di Fornitura e sarà svincolata, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito – anche integrato in considerazione dei singoli Atti Aggiuntivi - secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
7. L'Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione Contraente.
8. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte dell'Amministrazione Contraente.
9. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
10. In caso di controversia tra l'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] e l'Amministrazione contraente, la determinazione del Foro competente è effettuata in base alla normativa vigente.

Il Fornitore

L'Istituto  
(**ovvero: La Società**)  
(**ovvero: L'Assicuratore**)